

**Osservazioni di Eni S.p.A. – Gas & Power al documento per la consultazione
dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas del 2 agosto 2012 DCO**

341/2012/R/GAS:

***"CRITERI DI REGOLAZIONE TARIFFARIA E DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E
MISURA DEL GAS PER IL QUARTO PERIODO DI REGOLAZIONE - INQUADRAMENTO GENERALE E
LINEE DI INTERVENTO"***

San Donato Milanese, 1° ottobre 2012

Con la presente Eni S.p.A. – Gas & Power (di seguito, **eni**) formula le proprie osservazioni al documento di consultazione DCO 341/2012/R/gas *"Criteri di regolazione tariffaria e della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il quarto periodo di regolazione - Inquadramento generale e linee di intervento"* dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito, AEEG).

CONSIDERAZIONI GENERALI

La riforma in esame, costituisce ad avviso della scrivente un importante appuntamento per il miglioramento del servizio di distribuzione, obiettivo da perseguire certamente con riguardo al ruolo e all'attività degli utenti della distribuzione (società di vendita), ma soprattutto nella prospettiva di garantire ai clienti finali un servizio più puntuale ed efficace (con particolare riguardo al servizio di misura di cui si dirà in seguito).

Si sottolinea tuttavia che il fronte tariffario e quello della qualità commerciale, costituiscono solo una parte (estremamente rilevante, lo si conferma) delle direttrici sulle quali AEEG dovrebbe intervenire a beneficio del sistema gas. Si sottolinea, ad esempio, il perdurare della mancanza di uno standard nazionale di comunicazione per alcuni processi fondamentali come lo *switching*, la fatturazione del servizio di vettoriamiento e, in particolare degli allegati contenenti il dettaglio delle informazioni relative ai singoli punti di riconsegna.

Di seguito si presentano alcune osservazioni di dettaglio.

<p>S1: <i>Osservazioni sull'ipotesi di prolungamento del periodo di vigenza delle disposizioni della RTDG e della RQDG all'anno 2013.</i></p>
--

In merito al prolungamento dei periodi di vigenza delle disposizioni della RTDG e RQDG e al processo di consultazione appena avviato, si sottolinea l'esigenza da parte delle società di vendita di disporre di un adeguato periodo di tempo per poter procedere alla modifica dei propri sistemi informativi (con particolare riguardo ai processi di fatturazione alla clientela finale), stimabile in circa 9 mesi dalla data di emanazione del

provvedimento finale che definisce la struttura tariffaria per il prossimo periodo regolatorio.

S8: *Osservazioni sulle ipotesi di revisione della struttura delle tariffe obbligatorie a copertura dei costi del servizio di distribuzione e misura?*

Con riguardo alla revisione della struttura delle tariffe obbligatorie, auspicando la definizione di una tariffa obbligatoria comune per tutti i distributori e univocamente applicabile alla clientela finale (con i riferimenti a scaglioni/quote fisse che si intenderanno prevedere), si sottolinea fin da subito che l'eventuale introduzione di componenti tariffarie la cui applicazione sia a discrezione delle società di distribuzione, deve garantire alle società di vendita di disporre di tutti gli elementi necessari per la loro applicazione ai clienti (diversamente da quanto, ad esempio, avviene per la componente COL di cui all'art. 59 del RTDG). In particolare, si sottolinea l'esigenza che sia AEEG a definire e ratificare, il valore di tutte le componenti da applicare alla clientela con riguardo alla tariffa obbligatoria per il servizio di distribuzione e misura del gas naturale, con l'obiettivo di semplificare la gestione delle condizioni economiche della clientela e di avere un riferimento univoco per la determinazione delle stesse. Si osserva, inoltre, che l'intento di rivedere la struttura delle componenti delle tariffe obbligatorie dovrebbe considerare anche l'obiettivo di semplificare la fatturazione delle stesse alla clientela finale: sul punto si osserva che l'obiettivo potrebbe essere raggiunto attraverso l'eliminazione degli scaglioni, accompagnata dalla definizione di meccanismi di perequazione.

Circa il criterio proposto al punto 14.4 del DCO 341/2012/R/gas (differenziazione della tariffa obbligatoria per il servizio di misura in base alla classe del contatore), si sottolinea che la differenziazione in funzione della classe del gruppo di misura potrebbe comportare un'eccessiva complessità gestionale, considerato che la citata informazione è oggetto di notifica dal distributore al venditore interessato e che la stessa potrebbe non avvenire tempestivamente, con conseguente possibile impatto alla mancata modifica della tariffa applicata.

S21: *Osservazioni sulle ipotesi di regolazione della qualità commerciale.*

In linea generale, rispetto all'impianto attualmente in vigore sulla qualità commerciale del servizio di distribuzione gas è certamente auspicabile un allineamento delle disposizioni tra qualità commerciale elettrica e gas.

Peraltro, in materia di preventivazione lavori, per le società di vendita operative su più impianti di distribuzione, sarebbe certamente utile addivenire ad una maggiore standardizzazione non solo degli interventi eseguibili, ma anche dei prezzi definiti per ciascuna operazione: ad oggi, infatti, la presenza di prezzari diversificati, aggiornati con cadenze temporali e modalità diversificate dalle varie società di distribuzione, impedisce alle società di vendita di standardizzare con l'esigenza dovuta le proprie comunicazioni ai clienti.

In linea di principio, riteniamo un passo in avanti la valutazione di applicabilità al settore gas del preventivo rapido già diffuso per il settore elettrico, riflessione che potrebbe essere accompagnata da un tentativo di standardizzare maggiormente i prezzari delle società di distribuzione.

Con particolare riguardo alle modalità di gestione delle richieste di verifica del gruppo di misura presentate da parte dei clienti finali, occorre valutare puntualmente l'intero processo e le interazioni tra lo stesso e la sostituzione del misuratore. In particolare, occorre, ad esempio, introdurre degli obblighi di tempestività nella notifica alle società di vendita, dei nuovi dati afferenti i gruppi di misura sostituiti. Detta attività, a prescindere dal fatto che sia collegata ad una richiesta di verifica del gruppo di misura o ad un piano di sostituzione programmata dei contatori, impatta notevolmente sul processo di fatturazione dei consumi ai clienti finali. Rendere più standardizzata e tempestiva la notifica delle informazioni sul nuovo contatore, consente al venditore di aggiornare i propri archivi e, al cliente finale, di avere una fatturazione allineata alle caratteristiche del nuovo apparecchio.

S22: *Osservazioni sulle ipotesi di regolazione della qualità del servizio di misura.*

eni accoglie con favore l'intento di AEEG di addivenire ad una regolazione che renda ancora più efficiente ed efficace il servizio di misura, sottolineando che questa esigenza è a diretto vantaggio della clientela finale e, in generale, del corretto funzionamento del

sistema gas. In primissima analisi, si condivide l'orientamento AEEG di disporre un sistema di incentivi volto ad *"incrementare il tasso di dati di consumo basati su raccolte effettive anziché su stime, sia per quanto concerne l'attività periodica sia per quanto concerne l'attività di raccolta della misura di switch"*. In qualità di utenti dei servizi di distribuzione, infatti, un aumento delle misure effettive garantirebbe un migliore processo allocativo, con conseguente maggior allineamento tra volumi fatturati da parte del distributore e quanto fatturato alla clientela finale. Peraltro, nell'ambito del processo di *switching*, considerata la sensibilità della clientela in merito al dato di misura che sancisce il passaggio da un venditore all'altro, il recupero di letture effettive e l'abbattimento del ricorso alla stima da parte del distributore, oltre ad aumentare la fiducia rispetto al processo da parte dei clienti, diminuirebbe fortemente le contestazioni ad oggi manifestate nei riguardi dei venditori uscenti ed entranti.